



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 154 SEDUTA DEL 20/02/2026

OGGETTO: Disegno di legge: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).”

		PRESENZE
Proietti Stefania	Presidente della Giunta	Presente
Bori Tommaso	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barcaioli Fabio	Componente della Giunta	Presente
De Luca Thomas	Componente della Giunta	Presente
De Rebotti Francesco	Componente della Giunta	Presente
Meloni Simona	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Stefania Proietti**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 14 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Francesco De Rebotti avente ad oggetto: *"Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)";*

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate

Visti il parere e le osservazioni formulate dal Comitato Legislativo giusto prot. 2026-0050784;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto *"Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)."*, e la relazione che lo accompagna, dando atto che la Presidente lo presenterà, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
 - 2) di indicare l'Assessore Francesco De Rebotti di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
 - 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa.
-

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Oggetto: Disegno di legge: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)."

RELAZIONE

La legge regionale 14 febbraio 2018 n.1 disciplina la programmazione e l'attuazione integrata delle politiche della Regione Umbria in materia di lavoro ed apprendimento e istituisce l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria). Ad ARPAL Umbria sono attribuite la gestione delle materie dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e della formazione professionale e a tal fine con la medesima legge è stato trasferito il personale regionale che si occupava di dette materie ivi incluso quello riassorbito dalle Province ai sensi della LR 10/2015. Presso ARPAL la medesima legge ha costituito i Centri per l'Impiego (CPI) in attuazione di quanto previsto all'art. 18 del D.Lgs. 150/2015, in cui opera il personale trasferito in attuazione dei commi 793 e seguenti della Legge 205/2017 e quello assunto a seguito del Piano di potenziamento dei centri per l'impiego di cui al DL 4/2019.

Nel 2021 l'Agenzia è stata riformata con la legge regionale 11 del 7 luglio 2021 “*Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)*”. La riforma, che aveva quale fine l'aumento dell'autonomia di ARPAL, ha modificato la *governance* prevedendo un Consiglio di Amministrazione presieduto da un Presidente che affiancava quale organo di indirizzo politico, quello tecnico del Direttore.

Tale modifica del 2021 ha, però, determinato una minore integrazione ed ha reso più difficile il raccordo tra politiche del lavoro affidate ad ARPAL e le altre politiche regionali, con particolare riguardo alle politiche di sviluppo ed alle politiche di inclusione sociale, oltre ad aver aumentato i costi a carico del bilancio di ARPAL, che ha così dovuto ridurre la propria capacità assunzionale, come evidenziato nella relazione tecnico-finanziaria della L.R. 11/2021.

Con la D.G.R. n. 51 del 22.01.2025 “Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL) Legge Regionale 1/2018 e 11/2021. Determinazioni”, la Giunta Regionale, ha evidenziato la necessità di procedere a una verifica e valutazione del ruolo e delle prospettive complessive dell'Agenzia, a partire dalla sua *governance*, nell'ottica di una proposta di riforma che preveda un organo monocratico al posto degli organi attualmente individuati dall'art. 17 della L.R. n. 1/2018 e che abbia riguardo anche al ruolo e alle funzioni dell'Agenzia stessa, della sua articolazione organizzativa e del relativo regolamento di organizzazione ed, a tal fine, ha disposto la nomina ai sensi dell'art. 17 bis della L.R. n. 11/1995 di un Commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni del Direttore, assorbendo anche le funzioni del Presidente del CdA e del Consiglio di Amministrazione.

Con legge regionale n. 6 del 26.09.2025 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 7-10 Riforma 5 - Piano Nuove Competenze - Transizioni (PNC-T). Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)” è stata modificata la L.R. 1/2018 al fine di assicurare il conseguimento degli adempimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, in coerenza con le linee programmatiche delineate dal Piano Nuove Competenze-Transizioni (PNC-T), approvato con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2024, dettando disposizioni in materia di formazione utili al perseguimento dell'operatività degli strumenti di contrasto al disallineamento tra domanda e offerta di competenze nel mercato del lavoro e valorizzazione degli apprendimenti.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Risulta comunque necessario modificare ulteriormente la L.R. 1/2018 al fine di assicurare una *governance* dell'Agenzia più efficiente prevedendo un Amministratore unico, che ha la rappresentanza legale dell'ente e assorbe le funzioni precedentemente in capo al Presidente e al Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore unico è scelto tra personalità in possesso di elevate e comprovate competenze e maturate esperienze professionali, è nominato per un triennio con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21/03/1995, n. 11, adotta gli atti di rilievo dell'Agenzia, su proposta del Direttore, ed in particolare quelli oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale.

Il costo della figura apicale di indirizzo politico è stabilito dalla Giunta Regionale nella misura omnicomprensiva non superiore al 70% dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.

Oltre alla figura dell'Amministratore viene confermata la figura tecnica del Direttore, che è il responsabile della realizzazione degli obiettivi di ARPAL Umbria nel rispetto delle direttive impartite dall'Amministratore unico, e che esercita i poteri di direzione e controllo interno dell'Agenzia stessa e propone all'Amministratore unico gli atti da adottare e sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Viene introdotto anche il Revisore unico dei conti in luogo del precedente organo collegiale. Esso è nominato dall'Assemblea legislativa ai sensi della l.r. 11/1995, tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, redige una relazione trimestrale sull'attività di ARPAL Umbria, fornisce il proprio parere obbligatorio con apposita relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta, per le funzioni svolte viene previsto un compenso in misura conforme alle tariffe dei revisori contabili e comunque non superiore ai 2/3 di quello spettante per l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori della Regione Umbria.

Di seguito la relazione tecnico finanziaria del disegno di legge di modifica della L.R. 1/2018.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Le modifiche introdotte alla norma dal presente DDL non comportano nuovi oneri per la regione e generano una contrazione dei costi coperti dai trasferimenti previsti all'articolo 24 comma 2, a valere sul bilancio di ARPAL. Nello specifico:

- viene ridotto del 30% il costo complessivo dell'organo di indirizzo politico:
 - il costo dell'Amministratore Unico è previsto pari al 70% dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale, di cui un 20% riconosciuto sulla base dei risultati conseguiti, un costo pari a quello in precedenza sostenuto per il Presidente del CdA
 - viene eliminato il costo dei due membri del CdA previsti in precedenza e pari al 15% dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale cadauno.
- viene eliminato il costo dei due componenti del precedente Collegio dei Revisori (pari ai 2/3 del compenso loro riconosciuto per l'incarico esercitato nei confronti della Giunta regionale) con il costo del Revisore unico pari a quello del Presidente del precedente organo di revisione.

Gli effetti finanziari delle norme proposte a regime determineranno minori oneri sul bilancio di ARPAL per un importo pari a Euro 79.446,42, riportati nella seguente tabella.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

		Compenso lordo massimo attuale	Costo massimo annuale attualmente a carico di ARPAL comprensivo degli oneri riflessi ove previsti		Compenso lordo massimo inclusivo di produttività post modifica	Costo massimo annuale a carico di ARPAL post modifica comprensivo degli oneri riflessi ove previsti
<i>Presidente CdA (70% indennità di carica Consigliere Regionale)</i>		55.440,00	76.230,00	<i>Amministratore Unico 70% indennità di carica Consigliere Regionale)</i>	55.440,00	76.230,00
<i>Componenti CdA (15% indennità di carica Consigliere Regionale)</i>		11.880 x 2	32.670,00	<i>Non previsto</i>	-	-
<i>Presidente Collegio Revisori</i>			26.896,44	<i>Revisore unico</i>		26.896,44
<i>Componenti Collegio dei Revisori</i>			46.776,42	<i>Non previsto</i>	-	-
Totale oneri per organi indirizzo politico e di revisione			182.572,866			103.126,44

I minori oneri sopra indicati a carico del bilancio di ARPAL saranno destinati a fronteggiare i maggiori costi di funzionamento determinati dall'aumento dei costi energetici e delle conseguenti spese generali.

Nel complesso, pertanto, le modifiche introdotte alla legge regionale 1/2018 dal presente DDL sono ad invarianza finanziaria, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, alla loro attuazione, si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).

CAPO I OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento dell'Unione Europea e statale, persegue l'efficientamento dei servizi e delle politiche del lavoro e degli apprendimenti e dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, di seguito denominata ARPAL Umbria a cui è delegata l'attuazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge introduce disposizioni modificative della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) in riferimento alla *governance* dell'Agenzia.

CAPO II MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2018, N. 1 (SISTEMA INTEGRATO PER IL MERCATO DEL LAVORO, L'APPRENDIMENTO PERMANENTE E LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO)

Art. 2 (Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. L'articolo 17 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

***“Art. 17
(Organi dell'ARPAL Umbria)***

- 1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:
a) l'Amministratore Unico;
b) il Direttore;
c) il Revisore unico dei conti.”.*

**Art. 3
(Sostituzione dell'articolo 18 della legge
regionale 14 febbraio 2018, n. 1)**

1. L'articolo 18 della l.r. 1/2018 è
sostituito dal seguente:

***“Art.18
(Amministratore Unico)***

- 1. L'Amministratore Unico, scelto nell'ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito professionale, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).*
- 2. L'incarico di Amministratore Unico è disciplinato con contratto di diritto privato, ha una durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale; al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, l'incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.*
- 3. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

normativa vigente.

4. Il trattamento economico dell'Amministratore Unico è stabilito dalla Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 1, a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria in misura omnicomprensiva non superiore al 70 per cento dell'indennità di carica spettante al consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa nella misura dell'80 per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

5. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, è responsabile della realizzazione degli obiettivi in coerenza con gli indirizzi fissati e le direttive impartite dalla Giunta regionale e a tal fine annualmente predispone apposita dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dall'ARPAL Umbria.

6. L'Amministratore Unico, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi di ARPAL Umbria e adotta su proposta del Direttore i seguenti atti:

- a) il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 21;
- b) il piano annuale di attività, in coerenza con la programmazione regionale;
- c) il regolamento di contabilità;
- d) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
- e) l'articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali dell'Agenzia;
- f) il bilancio di previsione per l'anno successivo e il relativo assestamento;
- g) il conto consuntivo dell'anno precedente, allegando allo stesso una relazione relativa all'attività svolta.

7. L'Amministratore Unico trasmette alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione gli atti di cui all'articolo 23 comma 2.

8. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti un notevole

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

disavanzo ovvero in caso di ripetute violazioni di leggi o di mancato rispetto e raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano annuale di attività, per cause imputabili alla responsabilità dell'Amministratore Unico, la Giunta regionale procede alla revoca della nomina ed alla risoluzione del contratto.

9. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di Amministratore Unico nei casi previsti dalla normativa vigente.

10. In caso di assenza, revoca e decadenza dell'Amministratore Unico o di vacanza dell'ufficio, le relative funzioni vengono svolte dal Direttore che provvede alla gestione ordinaria dell'Agenzia e all'adozione degli atti indifferibili e urgenti, fino alla data di stipula del contratto del nuovo Amministratore Unico e comunque, per un periodo massimo di mesi sei.”.

Art. 4**(Abrogazione dell'articolo 18 bis della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)**

1. L'articolo 18 bis della l.r. 1/2018 è abrogato.

Art. 5**(Modificazioni all'articolo 19 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)**

1. Al comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 1/2018 le parole: “*dal Consiglio di amministrazione*” sono sostituite dalle seguenti: “*dall' Amministratore Unico*”.
2. Alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 1/2018 dopo le parole: “*dei dirigenti*” sono inserite le seguenti: “*, nel rispetto delle funzioni ad essi attribuite dalla normativa nazionale e regionale,*”.
3. Alla lettera e) del comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 1/2018 le parole: “*al Consiglio di amministrazione*” sono sostituite dalle seguenti: “*all'Amministratore Unico*” e le parole: “*articolo 18 bis, comma 3*” sono sostituite dalle seguenti: “*articolo 18, comma*

6".

.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. L'articolo 20 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:

*“Art. 20
(Revisore unico dei conti)*

1. Le funzioni di revisione e controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'ARPAL Umbria sono esercitate dal Revisore unico dei conti, nominato dall'Assemblea legislativa ai sensi della l.r. 11/1995, tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Il Revisore dei conti dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.

2. Per le funzioni di cui al comma 1 compete al Revisore unico dei conti un compenso in misura conforme alle tariffe dei revisori contabili e comunque non superiore ai due terzi di quello spettante per l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori della Regione Umbria, oltre ai rimborsi spese.

3. Il Revisore unico dei conti redige una relazione trimestrale sull'attività di ARPAL Umbria, fornisce il proprio parere obbligatorio con apposita relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

4. Il Revisore unico dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione di ARPAL Umbria, ne riferisce immediatamente al Presidente della Giunta regionale e all'Assemblea legislativa.”.

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 23 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 1/2018 le parole: "*Collegio dei revisori*" sono sostituite dalle seguenti: "*Revisore unico dei conti*".
2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 1/2018 il segno di punteggiatura: "." è sostituito con il seguente: ";".
3. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 1/2018 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e bis) il regolamento di contabilità."

**CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 9
Norma transitoria**

1. Gli organi vigenti di ARPAL Umbria restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi previsti dalla presente legge.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note di Riferimento

Si illustrano di seguito i singoli articoli della proposta.

Articolo 1

La disposizione illustra sinteticamente l'oggetto e le finalità del DDL di riforma, affermando che con tale intervento si persegue l'efficientamento della *governance* dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Umbria cui è delegata l'attuazione dei servizi e delle politiche del lavoro e degli apprendimenti.

Articolo 2

Viene emendato l'art. 17 della l.r. 1/2018 e vengono ridefiniti gli organi di ARPAL Umbria individuati nell'Amministratore unico, nel Direttore e nel Revisore unico dei conti.

La disposizione in oggetto ha effetti finanziari in quanto determina una diminuzione degli oneri di ARPAL per i compensi attualmente previsti per gli organi amministrativi.

Ciò in quanto le figure del Presidente e del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa attualmente vigente così come novellata dalla Legge Regionale 11/2021 vengono sostituite dalla figura monocratica dell'Amministratore Unico.

Parimenti il Collegio dei Revisori viene sostituito prevedendo la figura del Revisore unico.

Nella tabella contenuta nella relazione tecnico-finanziaria vengono dettagliati gli effetti finanziari delle norme proposte che a regime determineranno minori oneri sul bilancio di ARPAL per un importo pari a Euro 79.446,42.

Le modifiche introdotte alla legge regionale 1/2018 dal presente articolo, pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3

Viene riformulato l'articolo 18 della l.r. 1/2018 che prevedeva la figura del Presidente, prevedendo il nuovo organo monocratico di indirizzo politico per il quale vengono definiti i requisiti ed i compiti in analogia con quanto già previsto per altre agenzie regionali.

L'Amministratore unico, scelto tra personalità in possesso di aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito professionale, è nominato per un triennio con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21/03/1995, n. 11 "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi".

L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, è responsabile della realizzazione degli obiettivi in coerenza con gli indirizzi fissati e le direttive impartite dalla Giunta regionale, e adotta, su proposta del Direttore Generale, gli atti sottoposti alla Giunta regionale per l'approvazione.

In caso di assenza, revoca e decadenza dell'Amministratore Unico o di vacanza dell'ufficio, le relative funzioni vengono svolte dal Direttore che provvede alla gestione ordinaria dell'Agenzia e all'adozione degli atti indifferibili e urgenti, fino alla data di stipula del contratto del nuovo Amministratore Unico e comunque, per un periodo massimo di mesi sei.

In merito all'Amministratore unico, si prevede che il compenso venga stabilito dalla Giunta nel rispetto della normativa regionale e nella misura omnicomprensiva non superiore al settanta per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale. Per quanto riguarda gli effetti finanziari derivanti dall'abrogazione della disposizione in esame si rinvia a quanto già rappresentato nella relazione tecnico-finanziaria.

Articolo 4

Viene abrogato l'articolo 18 bis della l.r. 1/2018 che prevedeva il Consiglio di Amministrazione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per quanto riguarda gli effetti finanziari derivanti dall'abrogazione della disposizione in esame si rinvia a quanto già rappresentato al precedente.

Articolo 5

Viene aggiornato l'articolo 19 della LR 1/2018 che disciplina la figura tecnica del Direttore.

Al comma 5 si tiene conto della modifica dell'art. 18 e le parole "dal Consiglio di amministrazione" sono sostituite da "dall' Amministratore unico".

Inoltre vengono riformulate le lettere d) ed e) del comma 6 precisando che il Direttore coordina l'attività dei dirigenti e, nel rispetto delle funzioni ad essi attribuiti dalla normativa nazionale e regionale, esercita poteri sostitutivi in caso di ritardo o inerzia degli stessi, qualora risulti necessario per evitare un grave pregiudizio all'ARPAL.

La modifica alla lettera e) è conseguente alla modifica apportata all'articolo 18 che introduce la figura dell'Amministratore unico.

La modifica della disposizione è di aggiornamento normativo e non comporta oneri finanziari.

Articolo 6

Viene sostituito il precedente articolo 20 che prevedeva il Collegio dei Revisori, sostituito dalla figura del Revisore unico dei conti, nominato dall'Assemblea legislativa ai sensi della l.r. 11/1995, tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

Il Revisore unico redige una relazione trimestrale sull'attività di ARPAL Umbria, fornisce il proprio parere obbligatorio con apposita relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

Il Revisore dei conti dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta, per le funzioni svolte viene previsto un compenso in misura conforme alle tariffe dei revisori contabili e comunque non superiore ai 2/3 di quello spettante per l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori della Regione Umbria.

Tale spesa viene interamente coperta con le risorse del bilancio ARPAL. Per quanto riguarda gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame si rinvia a quanto già rappresentato nella relazione tecnico-finanziaria.

Articolo 7

Viene modificato l'art. 23 con emendamenti tecnici necessari per richiamare correttamente gli atti di ARPAL oggetto di approvazione della Giunta Regionale. Viene sostituito il Collegio dei revisori con la nuova figura introdotta del Revisore unico.

La modifica della disposizione risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Articolo 8

L'articolo prevede la clausola di neutralità finanziaria coerentemente con l'assenza di effetti finanziari delle norme contenute nel presente DDL.

Nella tabella contenuta nella relazione tecnico-finanziaria vengono dettagliati gli effetti finanziari della modifica proposta alla LR 1/2018 in relazione agli organi di ARPAL, che a regime determinerà minori oneri sul bilancio di ARPAL per un importo pari a Euro 79.446,42.

Articolo 9

Si prevede in via transitoria che gli organi di ARPAL attualmente in vigore e nominati continuino a svolgere la propria attività fino alla nomina dei nuovi organi previsti dalla presente legge.

PARERE DEL DIRETTORE

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 20/02/2026

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO, TURISMO E SPORT
- Adriano Bei
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Francesco De Rebotti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 20/02/2026

Assessore Francesco De Rebotti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge